

XIX legislatura

A.S. 1005:

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2024

n. 123



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1005: “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL123, febbraio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia</i>)	1
Articolo 2 (<i>Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici</i>)...	4
Articolo 3 (<i>Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)	6

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia)

Il comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d'imposta sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del suddetto articolo 119. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il comma 2 autorizza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022¹, la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119², che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT afferma, con riferimento al comma 1, che l'intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. Tenuto conto che ai fini delle previsioni del bilancio

¹ Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha previsto un contributo in favore dei soggetti che si trovano in determinate condizioni reddituali, in relazione agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus. In particolare, è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2023.

² Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

dello Stato non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall'intervento normativo, il mancato recupero dei benefici fruiti non comporta modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica.

In merito alla corresponsione di un contributo prevista dal comma 2 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, la RT ribadisce il contenuto della disposizione, sottolineando che la stessa opera nel limite delle risorse disponibili, e sottolinea che - dello stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 - sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000.

Il rappresentante del Governo³, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa con riferimento alla disciplina del superbonus, ha evidenziato che gli effetti della misura - introdotta in chiave anticongiunturale per sostenere gli investimenti nella fase pandemica e per rilanciare l'attività del settore edile, fortemente provata dalle restrizioni - erano stati stimati in 12,2 miliardi di euro in termini di competenza per un periodo di 18 mesi (metà 2020 e 2021).

Successivamente con la legge di bilancio 2021, il DL n. 59 del 2021 e la legge di bilancio 2022 è stato esteso il periodo dell'agevolazione dal 2022 fino a dicembre 2025, innalzando il costo totale della misura a circa 36,55 miliardi di euro.

Il costo della misura è stato portato a 61,2 miliardi e incluso nelle previsioni della NADEF per il 2022. I dati che l'ENEA pubblica mensilmente sul proprio sito istituzionale hanno mostrato una crescita esponenziale dell'agevolazione anche dovuta ai frequenti cambiamenti normativi intervenuti.

La crescita è poi proseguita nel corso del 2023: i dati rilevati fino a dicembre risultanti dal monitoraggio dell'ENEA per i lavori già conclusi del "Superbonus" si attestano intorno ai 100 miliardi. Il rappresentante del Governo ha ricordato che la comunicazione ad ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, pertanto, il dato ad oggi disponibile non è ancora definitivo e sarà possibile avere i dati aggiornati solo dopo il 31 marzo. A questo importo occorre aggiungere i costi dell'agevolazione Supersismabonus non monitorati da ENEA.

Inoltre, relativamente alla puntuale definizione della platea degli aventi diritto al contributo di cui al comma 2, il rappresentante del Governo ha rilevato che con il comma 1 del presente articolo è stato previsto che non sono oggetto di recupero le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d'imposta, nel caso in cui, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano stati ultimati tali interventi e ancorché non sia stato soddisfatto il

³ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 30 gennaio 2024.

requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del suddetto art. 119.

Inoltre, con il comma 2 è stata prevista la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1, con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-*bis*, primo periodo, del citato art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Ciò premesso, con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari del contributo di cui al comma 2, il rappresentante del Governo ha fatto presente che il richiamo operato mediante la locuzione “in favore dei soggetti di cui al comma 1” è inteso a ricomprendere i soggetti che realizzano interventi agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 (disposizione richiamata dal comma 1).

In tal senso il richiamo del comma 1 potrebbe anche ritenersi pleonastico, atteso che la stessa disposizione del comma 2 (così come la relazione illustrativa e la relazione tecnica) è particolarmente chiara nel ricondurre alla platea dei beneficiari i soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 34/2020 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Sempre in merito alla platea dei beneficiari, per quanto riguarda coloro che hanno deciso di fruire direttamente della detrazione relativa al cosiddetto superbonus, il rappresentante del Governo ha segnalato che il Governo si riserva di valutare l'adozione di eventuali iniziative legislative una volta acquisiti i dati finanziari concernenti l'ammontare delle predette detrazioni, che potranno verosimilmente essere disponibili nei prossimi mesi di marzo o aprile.

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, il rappresentante del Governo ha confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per finalità di copertura non pregiudica gli interventi già previsti e programmati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso i chiarimenti forniti dal Governo in merito:

- al quadro finanziario relativo agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa con riferimento alla disciplina del superbonus;
- alla definizione della platea dei beneficiari della presente misura e della circostanza che per coloro che hanno deciso di fruire direttamente della detrazione relativa al cosiddetto superbonus, il Governo si riserva di valutare l'adozione di

eventuali iniziative legislative una volta acquisiti i dati finanziari concernenti l'ammontare delle predette detrazioni;

- alla disponibilità delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali utilizzati per finalità di copertura e all'assenza di pregiudizi nei confronti degli interventi già previsti e programmati;
- non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

Il comma 1 estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura della detrazione fiscale, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023⁴, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020⁵, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 interviene in materia di deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni di cui alla citata norma non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali. La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, ricompresi nell'ambito dei predetti strumenti urbanistici, per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

La RT afferma che l'intervento è volto a restringere l'ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito di cui

⁴ Dal suddetto divieto sono stati esclusi una serie di interventi edilizi, tra i quali, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, quelli relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana.

⁵ Si tratta degli interventi edilizi ecobonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, la RT afferma che dal punto di vista degli effetti sul gettito, poiché si tratta dell'introduzione di un obbligo per legge, saranno stipulate polizze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente contratte. In relazione alle suddette polizze aggiuntive derivano due effetti di segno opposto in termini finanziari: l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento e l'effetto positivo correlato all'imposta sui premi assicurativi. L'effetto positivo è tale da più che compensare quello negativo, determinando pertanto una neutralità della disposizione in esame.

Il rappresentante del Governo⁶, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito all'effettiva compensatività degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione che prevede per i contribuenti che beneficeranno dell'agevolazione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del DL 34/2020, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici, evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19% sarebbe del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi riferibili ai premi assicurativi sui contratti che sarebbero del tutto aggiuntivi, in quanto derivanti da obbligo di legge, rispetto a quelli ordinariamente stipulati.

La disposizione, infatti, prevedendo l'obbligo di assicurazione del rischio di eventi calamitosi per i contribuenti che beneficeranno dell'agevolazione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del DL 34/2020, determinerà rispetto alla situazione previgente un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli già stipulati ordinariamente.

Lo sviluppo di questo segmento assicurativo, causato dall'obbligatorietà prevista normativamente, determinerà, come già indicato dalla stessa relazione tecnica, effetti sia negativi sia positivi, legati entrambi al numero di contratti assicurativi aggiuntivi, che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione.

In particolare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche presentate nell'anno 2022 (anno d'imposta 2021), risulta che l'ammontare dei premi detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%, relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è pari a 37,9 milioni di euro (detrazione spettante pari a circa 7 milioni di euro), per circa 293 mila soggetti distribuiti a livello nazionale, con una detrazione media di 24 euro *pro-capite*.

Considerando il dato complessivo del patrimonio immobiliare interessato dalla misura, gli immobili e la diffusione dell'agevolazione fiscale del Superbonus 110%, è

⁶ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 30 gennaio 2024.

plausibile ipotizzare un numero aggiuntivo di assicurazioni stipulate che coprano il rischio in esame.

Pertanto, pur in assenza di un dato puntuale relativo agli immobili interessati che saranno oggetto di lavori nel biennio 2024-2025, sono stati stimati effetti di segno opposto derivanti da ogni nuovo contratto assicurativo (maggiore detrazione IRPEF e maggiori imposte in capo alle assicurazioni), tali da compensarsi determinando la neutralità della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo, si osserva che le informazioni in merito alla neutralità finanziaria della disposizione non risultano corredate dai dati e dagli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sempre ai fini della compensatività della misura, un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'applicabilità ai contratti di assicurazione in esame dell'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo prevista dalla tabella (allegato c) annessa all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961.

Articolo 3

(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

La norma modifica la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, al comma 1:

- viene limitato l'ambito oggettivo dell'agevolazione, prevedendo che la stessa sia riconosciuta per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del TUIR, ovvero con bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente che sostiene le spese e il codice fiscale o la partita Iva di chi effettua i lavori (cd. bonifico parlante);
- si precisa che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione debba risultare da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati;
- viene abrogato il comma 3 del medesimo articolo 119-ter che prevede il riconoscimento dell'agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di eliminare, dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche. Lo sconto in fattura e cessione del credito restano comunque consentiti oltre la predetta data per i condomini, in

relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000 euro.

Il comma 3 consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche in esame, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che le misure di fatto restringono l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, non determinando oneri.

Il rappresentante del Governo⁷, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che le misure sono state introdotte al fine di consentire il contenimento di una spesa per la quale vi erano segnali di rapida crescita al fine di effettuare quindi un compiuto monitoraggio della spesa e ad introdurre modifiche di lotta alle possibili frodi, disponendo misure di cautela come il bonifico parlante.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la norma restringe l'ambito oggettivo dell'agevolazione in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 30 gennaio 2024.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2024

[Nota di lettura n. 111](#)

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (**Atto del Governo n. 101**)

"

[Nota di lettura n. 112](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 105**)

"

[Nota di lettura n. 113](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (**Atto del Governo n. 107**)

"

[Nota di lettura n. 114](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 106**)

"

[Nota di lettura n. 115](#)

A.S. 974: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina"

"

[Nota di lettura n. 116](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)

"

[Nota di lettura n. 117](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)

"

[Nota di lettura n. 118](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)

"

[Nota di lettura n. 119](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)

"

[Nota di lettura n. 120](#)

A.S. 986: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

"

[Nota di lettura n. 121](#)

A.S. 996: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)